

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1988

che modifica la direttiva 82/501/CEE sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(88/610/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la protezione della popolazione e dell'ambiente richiede che siano rafforzate le disposizioni della direttiva 82/501/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/216/CEE (5), concernenti il deposito di sostanze o preparati pericolosi;

considerando che la presente modifica della direttiva 82/501/CEE amplia e rafforza l'allegato II della medesima per quanto riguarda il deposito di sostanze o preparati pericolosi alla rinfusa o in imballaggi;

considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi può presentare un rischio di incidenti rilevanti, sia nel caso in cui il deposito è connesso ad un'attività industriale, sia nel caso in cui il deposito è isolato o situato nell'interno di un'installazione senza essere connesso ad un'attività industriale;

considerando che il deposito di sostanze o preparati pericolosi disciplinato dalla direttiva 82/501/CEE può essere individuato mediante un elenco di denominazioni chimiche o mediante un elenco di categorie di pericolo, in conformità delle prescrizioni di classificazione e di etichettatura stabilite in altre direttive comunitarie pertinenti, con indicazione dei rispettivi quantitativi limite; che tali categorie di sostanze o preparati dovrebbero essere quelle classificate come «molto tossici», «tossici», «esplosivi», «comburenti», «estremamente infiammabili» e «facilmente infiammabili»;

considerando che si devono rafforzare e definire meglio le disposizioni concernenti l'informazione del pubblico, di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE, affinché qualsiasi persona che possa essere colpita da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 5 della suddetta direttiva sia adeguatamente ed efficacemente informata, in forma armonizzata su tutto il territorio della Comunità, di tutte le questioni relative alla sicurezza; che le zone e le persone che possono essere colpite sono definite in riferimento alla natura, all'entità ed ai probabili effetti degli incidenti rilevanti che potrebbero verificarsi nel corso delle attività industriali;

considerando che è necessario che il contenuto delle informazioni di cui all'articolo 8 della direttiva 82/501/CEE sia chiaramente specificato; che, per mitigare le conseguenze di un incidente rilevante, le persone interessate devono conoscere i rischi potenziali e le misure da prendere; che è necessario che tali informazioni siano comunicate in modo attivo alle persone interessate, indipendentemente da qualsiasi richiesta, tramite uno dei mezzi d'informazione del pubblico, come volantini o manifesti;

considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione, con la risoluzione adottata il 24 novembre 1986, a riesaminare le misure comunitarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze e, se necessario, a presentare adeguate proposte;

considerando che la Commissione presenterà, non appena sarà stata acquisita maggiore esperienza, una proposta per la revisione completa e sistematica degli allegati della direttiva 82/501/CEE;

considerando che è stato consultato il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, istituito dalla decisione 74/325/CEE (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 82/501/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone che possono essere colpite da un incidente rilevante

(1) GU n. C 119 del 6. 5. 1988, pag. 2.

(2) GU n. C 290 del 14. 11. 1988.

(3) GU n. C 208 dell' 8. 8. 1988, pag. 5.

(4) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

(5) GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 36.

(6) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15.